

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 9 giugno 1998

che adotta le misure necessarie per il versamento del capitale della Banca centrale europea**(BCE/1998/2)**

(1999/32/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato «lo statuto»), in particolare l'articolo 28,

vista la decisione 98/345/CE del Consiglio⁽¹⁾ recante nomina dei membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea e che istituisce, a decorrere dal 1° giugno 1998, il Sistema europeo di banche centrali (in seguito denominato «SEBC») e della Banca centrale europea (in seguito denominata «BCE»),

vista la decisione 1999/31/CE della Banca centrale europea, del 9 giugno 1998, concernente il metodo da applicare per la determinazione delle quote percentuali delle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE/1998/1)⁽²⁾,

vista la decisione 10/98 del consiglio dell'Istituto monetario europeo (in seguito denominato «l'IME»), in particolare l'articolo 2.5,

considerando che la BCE è stata istituita il 1° giugno 1998;

considerando che, conformemente all'articolo 28.1 dello statuto, il capitale della BCE è di 5 000 milioni di ECU e che è operativo a decorrere dal 1° giugno 1998;

considerando che, conformemente all'articolo 2.1 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, l'euro sostituirà l'ecu con pari valore a decorrere dal 1° gennaio 1999;

considerando che, conformemente all'articolo 28.2 dello statuto, le banche centrali nazionali (in seguito denominate «le BCN») degli Stati membri dell'Unione europea sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE;

considerando che, conformemente all'articolo 28.3 dello statuto, il Consiglio direttivo della BCE, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3 dello statuto, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato;

considerando che, conformemente all'articolo 48 e in deroga all'articolo 28.3 dello statuto, le BCN degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere liberata come contributo ai costi operativi della BCE; che, conformemente al protocollo (n. 11) su talune disposizioni relative al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Banca d'Inghilterra versa la propria sottoscrizione al capitale della BCE per coprire i costi operativi sulla stessa base delle BCN degli Stati membri con deroga;

considerando che, di conseguenza, il capitale della BCE sarà versato solo dalle BCN degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Misura nella quale il capitale è versato**

1.1. Le sottoscrizioni delle BCN degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica, che sono calcolate secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29 dello statuto, sono versate integralmente. Gli importi dovuti devono essere versati entro il 1° giugno 1998.

1.2. L'allegato della presente decisione specifica gli importi dovuti da ogni BCN.

*Articolo 2***Forma nella quale il capitale è versato**

2.1. Gli importi dovuti dalle BCN alla BCE a titolo di contributo richiesto per il capitale sottoscritto della BCE sono versati nella misura in cui possono essere compensati con il rimborso dei loro rispettivi contributi alle risorse finanziarie dell'IME, e costituiranno versamenti del capitale sottoscritto della BCE.

⁽¹⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 33.

⁽²⁾ Vedi pagina 31 della presente Gazzetta ufficiale.

2.2. Oltre ai versamenti di cui al paragrafo 2.1 suindicato, le BCN degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica provvedono al pagamento di ogni rimanente quota del capitale sottoscritto mediante versamento sul conto o sui conti precisati dal comitato esecutivo, il 1° luglio 1998.

2.3. Le BCN degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica verseranno gli importi dovuti al tasso d'interesse mensile fissato in base alle posizioni ufficiali nette

in ecu, applicato come interesse semplice, per il periodo compreso tra il 1° giugno e il 1° luglio 1998. Il pagamento degli interessi maturati sarà effettuato in un'unica soluzione, il 1° luglio 1998.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 9 giugno 1998.

Il Presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG

ALLEGATO

SCHEMA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE DELLA BCE

(in ecu)

	Schema di sottoscrizione	Capitale sottoscritto	Importo totale dovuto	Contributi alle risorse dell'IME	Importo da versare il 1° luglio 1998
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique	2,8885 %	144 425 000	144 425 000	17 235 643	127 189 357
Deutsche Bundesbank	24,4096 %	1 220 480 000	1 220 480 000	138 808 404	1 081 671 596
Banco de España	8,8300 %	441 500 000	441 500 000	54 476 907	387 023 093
Banque de France	16,8703 %	843 515 000	843 515 000	104 644 800	738 870 200
Central Bank of Ireland	0,8384 %	41 920 000	41 920 000	4 924 381	36 995 619
Banca d'Italia	14,9616 %	748 080 000	748 080 000	97 565 912	650 514 088
Banque centrale du Luxembourg	0,1469 %	7 345 000	7 345 000	923 360	6 421 640
De Nederlandsche Bank	4,2796 %	213 980 000	213 980 000	26 161 252	187 818 748
Österreichische Nationalbank	2,3663 %	118 315 000	118 315 000	14 162 957	104 152 043
Banco de Portugal	1,9250 %	96 250 000	96 250 000	11 387 902	84 862 098
Suomen Pankki	1,3991 %	69 955 000	69 955 000	10 160 382	59 794 618
	78,9153 %	3 945 765 000	3 945 765 000	480 451 900	3 465 313 100

Ammontare totale del capitale sottoscritto della BCE: 5 000 000 000